

DOMANDA: Sportello in vetro anziché la lapide.

Problema: In un cimitero gestito da operatori comunali si è accettata la procedura di sostituire la lapide con sportello in vetro su loculi/ossari, nel caso di tumulazioni di ceneri. Le chiavi dello sportello in vetro sono tenute solo dai concessionari. Il Regolamento cimiteriale in vigore non prevede tale procedura.

Ora ci si pone il problema della sicurezza dei defunti. Come intervenire sulla sicurezza dei defunti?

RISPOSTA:

Sì allo “sportello in vetro” se non espressamente vietato dalla normativa locale.

No alla chiave tenuta dal concessionario, a prescindere che il regolamento comunale lo prescriva o meno. La chiave va custodita dal responsabile della custodia del cimitero.

La custodia del defunto è in capo al Comune. La sorveglianza, che implica anche la verifica della perfetta tenuta della chiusura dell’avello (art. 76 comma 9 del DPR 285/1990), è in capo di chi è incaricato dal Sindaco della custodia cimiteriale.

La soluzione adottata, chiave tenuta dal concessionario, è contro legge (con riferimento al DPR 285/1990, che è norma di livello superiore al Regolamento comunale), in quanto non vi è tutela sulla possibile trafugazione delle spoglie mortali se la chiave è in mano a terzi.

I loculi, generalmente, sono avelli parte di una costruzione realizzata dal Comune che, poi concede a tempo determinato ai cittadini richiedenti (in genere ivi residenti). Il contratto di concessione prevede che durante il periodo di concessione il familiare del defunto, ivi tumulato, esegua le manutenzioni ordinarie necessarie e comunque ciò è prescritto dal Regolamento di P.M. nazionale rif. Art. 64. La manutenzione è di tipo ordinario e straordinario, il contratto di concessione potrà stabilire se eventualmente fosse esclusa la manutenzione straordinaria, ma la manutenzione ordinaria è a carico del titolare della concessione, che dovrà garantire pulizia, ordine, decoro e condizioni di sicurezza in particolare di ciò che egli ha direttamente curato: la lapide (che sia in vetro, marmo-pietra-granito o plastica) sulla quale egli è intervenuto per apporvi l’arredo funebre e magari anche l’allaccio di luce elettrica votiva (che è un servizio a domanda individuale).

La custodia del defunto è invece in capo al Comune. Quindi è il Custode del Cimitero o il Capo squadra del cimitero o il Supervisore ai servizi cimiteriali (nel caso in cui questi risultassero completamente esternalizzati) che, per delega del Sindaco, deve verificare e garantire la perfetta chiusura del loculo o avello, ad avvenuta tumulazione di cadaveri, di resti ossei, di ceneri. La sorveglianza che implica anche la verifica della perfetta tenuta della chiusura operata dell’avello (art. 76 comma 9 del DPR 285/1990), è in capo di chi esegue per conto del Sindaco la custodia cimiteriale.

Ne consegue che la “chiave del cimitero” (che nel Nostro caso sarebbe la chiave del loculo o del cinerario o dell’ossario) non può essere data in consegna al familiare; l’Ufficiale di Governo, è il Sindaco, che rappresenta la massima autorità in ambito sanitario per l’area

giurisdizionale del Comune (i Cimiteri sono materia e attrezzatura Sanitaria, vedi T.U. ll. ss. n. 1265/1934, il quale garantisce la preservazione dei defunti, tra cui anche la “trafugazione di salme o resti” nonché il vilipendio alle stesse, attraverso l’istituto della “Custodia Cimiteriale” ed a tale proposito si richiamano gli artt. 49, 50, 51, 52 ed in particolare l’art. 53 del già citato DPR n. 285/1990 Regolamento nazionale, quindi sovraordinato alla legislazione Regionale e Comunale in materia.



Figura 1 – Immagine di una disposizione di resti ossei nel famoso cimitero napoletano delle Fontanelle, nell’antico quartiere “rione Sanità”, chiamato in questo modo in quanto il luogo, in antichità era ricco di fonti d’acqua; accoglie circa 40.000 resti di vittime dell’epidemia di peste del 1656 e di colera del 1836. La notorietà di tale sito è dovuta al rito particolare napoletano detto “anime pezzentelle”: attraverso la sistemazione di un cranio (capuzzella in napoletano) che corrispondeva all’adozione di un’anima abbandonata (pezzentella in napoletano) in cambio di protezione.

(immagine tratta da www.lombardiabeniculturali.it “Mimmo Jodice fotografo – scatto del 1973” Immagine conservata la Museo di Fotografia Contemporanea di Cinisello Balsamo - MI)

Approfondimento:

Come spesso accade occorre verificare la normativa locale cosa dettaglia in materia di tumulazione (sia di cadavere che di resti ossei che delle ceneri). Quindi cosa è previsto:

- a) sulla normativa regionale di riferimento
- b) nel regolamento di polizia mortuaria comunale.

Riferendoci alla norma nazionale, DPR 285/1990, gli elementi fondamentali sono:

- 1) T.U. delle LL. Sanitarie n. 1265/1934, che istituisce i cimiteri comunali ed il loro governo in capo al Comune, quindi con apposito regolamento comunale in congruità con quello nazionale;
- 2) C.C. (R.D. 262/1942 e smi) il rif. è al Libro III, Capo 2°, artt. 822, 823 ed in particolare 824 che inquadrano i cimiteri come bene demaniale inalienabile, determinando le condizioni per l’istituto delle concessioni di aree (o manufatti) cimiteriali ai privati.

Infine si suggerisce, nel caso non si fosse già provveduto, ad istituire una normativa comunale per la dispersione e l'affido delle ceneri, ex lege n. 130/2001 art. 3 comma 4. Inoltre di seguito si propone un suggerimento per la realizzazione di un manufatto ad hoc per la organizzazione delle urna cinerarie "in vitro":



Figura 2 - Rendering di Blocco Cinerari con lapidi in cristallo di sicurezza
(es. della Ditta TECNOFAR di Isola della Scala - VR)

La redazione di TuttoSuiCimiteri.



QR code del sito www.tuttosuicimiteri.it, puntalo con il tuo device (smartphone o tablet) ed avrai accesso diretto al sito ovunque tu sia. Il sito è stato studiato anche per la sua comoda consultazione ed interattività (condivisione, download e forum) da device con tecnologia touch screen, provalo.

Ricorda che le "app" (applicazioni) per la lettura del QR code e codici a barre, sono disponibili ed in genere gratuite sia su "Play store" di Google che su "App Store di iTune" di Apple, nonché su "WindowsPhone" ed altri sistemi operativi per smartphone e tablets, usali sono molto comodi ed immediati, similmente alle "App".